Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatore a vita

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 10 marzo 1972, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59 della Costituzione, ha nominato Senatore a vita il prof. AMINTORE FANFANI.

(4307)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **1370.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da destinare alla cattedra di « Neurochirurgia » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Firenze il 21 gennaio 1969 e il relativo atto aggiuntivo del 16 dicembre 1969, tra l'Università di Firenze e il giornale « La Riforma Medica » con la dichiarazione fideiussoria della società « Le Assicurazioni d'Italia », per il finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Neurochirurgia » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 3.

I contributi annui a carico del giornale « La Riforma Medica » vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 73. — VALENTINI

Repertorio n. 658

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della neurochirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 12,15, nella sede dell'Università degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4) dinanzi a me dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, della predetta università, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903, domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'università, funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 6 giugno 1910, nella sua qualità di pro-rettore dell'Università degli studi di Firenze, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta università, alla stipula del presente atto, con delibera del 20 gennaio 1969, che si allega sub lettera « E »;

dott.ssa Anna Maria Caputo vedova Rummo, nata a Benevento il 17 novembre 1923, nella sua qualità di amministratrice delegata del giornale settimanale « La Riforma medica », società di fatto, con sede in Napoli, piazza del Gesù, espressamente delegata alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del settimanale suddetto in data 18 gennaio 1969 che si allega sub lettera « A »;

i quali dando esecuzione a precedenti accordi;

Premesso

che dallo statuto della Università degli studi di Firenze, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è compreso quello di « Neurochirurgia »;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni del 23 novembre 1968; 9 gennaio 1969; 20 gennaio 1969, che si allegano rispettivamente sub lettere « B », « C », « D », hanno esaminato e approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della neurochirurgia;

che in conseguenza della grande importanza sociale, scientifica e di ricerca che assume, anche in Italia, la neurochirurgia, il giornale settimanale « La Riforma medica » ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per l'istituzione ed il mantenimento di un posto di assistente ordinario riservato al suddetto insegnamento;

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il giornale settimanale « La Riforma medica » affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (dico lire duemilioniottocentomila) pari allo importo del costo medio annuo per trattamento di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (dico lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il giornale settimanale « La Riforma medica » si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il giornale settimanale « La Riforma medica » si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in conseguenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Firenze, per la attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente universitario.

L'Università degli studi di Firenze verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dallo art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare di posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua decadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Firenze è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa sarà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il decreto che disporrà l'approvazione e la istituzione del posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero 6 facciate e n. 7 righi di questa facciata, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato, a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopo di che viene così firmato:

prof. Giovanni SPERONI
dott.ssa Anna Maria CAPUTO ved. RUMMO
dott. Antonino SPITALI

Registrato a Firenze (Atti pubblici), addì 23 gennaio 1969 al n. 113 - Mod. 71/ME. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 685

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e il giornale settimanale « La Riforma medica », per l'accollo degli oneri, in via sussidiaria, inerenti alla istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della neurochirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 19,10, nella sede dell'Università degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4) dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo della predetta università, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903, domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'università, funzionario delegato alla stipula degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

1) L'Università degli studi di Firenze, nella persona del professore Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, nella sua qualità di pro-rettore dell'università medesima, espressamente delegato alla stipula del presente atto aggiuntivo con delibera del 30 ottobre 1969 (Allegato « A »);

2) Il giornale settimanale « La Riforma medica » in persona della dott.ssa Anna Maria Caputo ved. Rummo, nata a Benevento il 7 aprile 1923 nella sua qualità di amministratrice delegata del giornale medesimo, avente sede in Napoli, discesa Trinità Maggiore, 53, espressamente delegata alla stipula del presente atto aggiuntivo con delibera del consiglio di amministrazione del giornale suddetto in data 26-27 novembre 1969 (allegato « B »).

I comparenti mi chiedono di ricevere e redigere il presente atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata ai miei rogiti in data 21 gennaio 1969 e avente ad oggetto l'istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della neurochirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa università.

Premesso

che in data 28 aprile 1969 con prot. n. 4332 il Ministero della pubblica istruzione su conforme parere del Ministero del tesoro, ha chiesto che la convenzione sopra indicata fosse integrata da una garanzia fideiussoria da parte di un istituto bancario ovvero di un istituto di assicurazione, a garanzia dell'impegno per il finanziamento del posto di ruolo suddetto assunto dal giornale « La Riforma medica » (Allegato « C »);

che la facoltà di medicina e chirurgia e il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, rispettivamente nelle sedute del 27 ottobre 1969 e del 30 ottobre 1969 hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, il presente atto aggiuntivo (Allegati « D » e « A »);

che la S.p.a Le Assicurazioni d'Italia di Roma ha rilasciato in data 11 dicembre 1969 garanzia fideiussoria decennale impegnandosi a rimborsare all'Università di Firenze, nel caso si verifichino insolvenze da parte del giornale « La Riforma medica », di quanto dovuto per il finanziamento previsto per il posto di assistente di ruolo destinato all'insegnamento della neurochirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo ateneo.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Fermi restando gli articoli di cui alla convenzione 21 gennaio 1969, rep. n. 658, registrata a Firenze (Atti pubblici) il 23 gennaio 1969 al n. 113 modello 71/ME, per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, destinato all'insegnamento della neurochirurgia, all'art. 1 della suddetta convenzione viene aggiunto il seguente comma: In riferimento al suddetto finanziamento, viene a tale scopo fornita dalla S.p.a. Le Assicurazioni d'Italia la garanzia fideiussoria decennale, di cui alla polizza n. 42/130938, rilasciata in data 11 dicembre 1969, e con scadenza 11 dicembre 1979, che assicura il risarcimento dei danni diretti che derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la convenzione predetta (Allegato « E »).

Art. 2.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze, sarà registrato in esenzione di tasse e di bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 3.

Detto atto, che annulla e sostituisce quello stipulato in data 2 dicembre 1969, rep. n. 684, registrato a Firenze (Atti pubblici) il 4 dicembre 1969 al n. 1904, mod. 71/ME, sarà esecutivo non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il decreto che disporrà l'approvazione e la istituzione del posto di ruolo.

Il presente atto che consta di un foglio di carta libera, scritto su n. 4 facciate e righi 8, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane ai comparenti, che lo approvano, perchè conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante, rinunciando le parti alla presenza dei testi.

prof. Giovanni SPERONI
dott.ssa Anna Maria CAPUTO ved. RUMMO
dott. Antonino SPITALI

Registrato a Firenze (Atti pubblici), addì 17 dicembre 1969 al n. 1990 - Mod. 71/ME. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1971, n. 1371.

Approvazione dell'atto di concessione definitiva trentennale del servizio pubblico di trasporto di persone sul lago Trasimeno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'atto stipulato in data 21 settembre 1971 tra il delegato del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il legale rappresentante dell'amministrazione provinciale di Perugia per la concessione definitiva trentennale del servizio pubblico di trasporto di persone sul lago Trasimeno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1971

SARAGAT

VIGLIANESI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 85. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro nel Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1969 concernente il rinnovo della composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Visto il telespresso n. 031/0114538 in data 12 novembre 1971, con il quale il Ministero degli affari esteri ha comunicato che il Ministro plenipotenziario di 2ª classe, Tommaso Lazzaro, non è più in grado di adempiere all'incarico di membro del Consiglio superiore della aviazione civile, in quanto destinato ad assumere altre incombenze e ha designato, in sostituzione, il consigliere di ambasciata Dino Puccioni.

Ritenuta la necessità di provvedere in ordine alla suddetta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

Il consigliere di ambasciata Dino Puccioni è nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del Ministro plenipotenziario di 2ª classe Tommaso Lazzaro.

Il presente decreto ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1971

SARAGAT

VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1972
Registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 142

(3767)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 1972.

Costituzione del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1964, n. 337, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 375;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 gennaio 1968, concernente la costituzione del collegio centrale dei sindaci dell'associazione anzidetta per la durata di un triennio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del predetto collegio centrale dei sindaci per un nuovo triennio, a norma dell'art. 28 dello statuto suindicato;

Viste le designazioni formulate ai sensi del citato art. 28;

Decreta:

Il collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è così costituito per la durata di un triennio:

Membri effettivi:

Morabito dott. Gesualdo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di Bella dott. Carmelo, designato dal Ministero del tesoro;

Goberti Giuseppe, designato dal consiglio nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Membri supplenti:

Rueca rag. Alberto, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Pignatelli dott. Armando, designato dal Ministero del tesoro;

Inverardi rag. Carlo, designato dal consiglio nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

(3796)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Autorizzazione alla emissione di francobolli ordinari a soggetto natalizio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli ordinari a soggetto natalizio;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari a soggetto natalizio.

Con successivo decreto verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche della serie di francobolli di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 05 *Ufficio risc. poste telecom., foglio n.* 165

(3813)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Riconoscimento di ente collaudatore inglese di apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti di vapore;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1967, relativo al riconoscimento di enti collaudatori inglesi di apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 13 del 17 gennaio 1968;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1969, relativo a disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune

verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312 dell'11 dicembre 1969;

Visto l'art. 66 dell'anzidetto decreto 27 ottobre 1969, contenente disposizioni in materia di esoneri relativamente agli apparecchi a pressione, loro parti e materiali, provenienti dall'estero;

Ritenuto che la Ocean Accident and Guarantee Corporation, per incorporazione, ha cambiato la propria denominazione in Commercial Union Assurance Company Limited;

Ritenuto che quest'ultimo organismo collaudatore è riconosciuto dalla competente autorità del Regno Unito di Gran Bretagna;

Considerata l'opportunità di modificare il proprio decreto del 15 dicembre 1967, sopra citato;

Decretano:

Articolo unico

L'articolo unico del decreto ministeriale 15 dicembre 1967, relativo al riconoscimento di enti collaudatori inglesi di apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1968, è modificato come segue:

Commercial Union Assurance Co. Ltd., Pembroke House, 40 City Road, London, E.C.1, in luogo di Ocean Accident and Guarantee Corporation.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3722)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1972.

Conferimento all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, sezione operativa periferica di Catania, dell'incarico di vigilanza per la repressione delle frodi nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Catanzaro e Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 248, con il quale la stazione sperimentale di granicoltura di Catania veniva incaricata della vigilanza per la repressione delle frodi per tutte le sostanze ed i prodotti agrari nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa per la Sicilia e Reggio Calabria e Catanzaro per la Calabria, con istituti collaboratori a Milazzo, Noto e Riposto;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione della stazione sperimentale di granicoltura di Catania in data 3 settembre 1971 approva, all'unanimità, l'estinzione dell'ente e la conseguente messa in liquidazione dello stesso;

Vista la ministeriale n. I/2524 del 15 dicembre 1971, con la quale viene interpellato l'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma per il conferimento dello incarico alla dipendente sezione operativa di Catania, istituita in applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 5522 del 21 dicembre 1971, con la quale l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura accetta l'incarico della vigilanza per la repressione delle frodi per la sezione di Catania;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto sperimentale per la cerealicoltura, sezione operativa periferica di Catania, è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Catanzaro e Reggio Calabria, in sostituzione della stazione sperimentale di granicoltura di Catania.

Art. 2.

Le cantine sperimentali di Milazzo e di Noto e l'ufficio enologico di Riposto, con le competenze a ciascuno di essi conferite col decreto ministeriale 2 febbraio 1968, citato nelle premesse, diventano istituti collaboratori della sezione operativa periferica di Catania dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1972
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 114

(3716)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Sostituzione dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1 recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, concernente la composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, richimata;

Vista la comunicazione n. 43124 del 23 dicembre 1971, con cui il Ministero dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato designa, come suoi rappresentanti in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, il dott. Mario Cerallo, ispettore generale, quale membro effettivo in sostituzione del dott. Ferdinando Taraglio, ed il dott. Giuseppe Leuzzi, direttore di divisione, quale membro supplente in sostituzione del dottor Mario Cerallo;

Decreta:

Il dott. Mario Cerallo e il dott. Giuseppe Leuzzi sono nominati, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in sostituzione rispettivamente del dott. Ferdinando Taraglio e del dottor Mario Cerallo, membro effettivo e membro supplente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3715)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1972.

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del collegio sindacale dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, numero 995 concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la nomina di due membri, di cui uno effettivo ed uno supplente, del collegio sindacale dell'ente predetto;

Considerato che il collegio sindacale dell'ente è decaduto e che pertanto occorre procedere alla nomina dei membri di cui all'art. 1 della legge 25 marzo 1958, numero 316;

Decreta:

Il sig. Benito Renato Martina e il dott. Enzo De Negri sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3724)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di accessori per macchine tessili operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di accessori per macchine tessili operanti in provincia di Vicenza si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di accessori per macchine tessili operanti in provincia di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4095)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Sostituzione di un componente del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento che sovrintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1971 con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale di coordinamento, per la durata di un triennio, ed il suc-

cessivo decreto ministeriale in data 15 giugno 1971 concernente la sostituzione di un componente del comitato medesimo;

Visto il fonogramma in data 7 febbraio 1972, prot. numero 632462, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato, quale proprio rappresentante in seno al comitato centrale di coordinamento sopra menzionato, il direttore di divisione dott. Giorgio Giorgi, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Giuseppe Licata, collocato a riposo;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Giorgio Giorgi è nominato componente del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Giuseppe Licata, con effetto dalla data del presente decreto e fino alla durata in carica dell'anzidetto comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

(3713)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Aggiornamento del rapporto relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici, è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 in data 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre), 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751, in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 in data 24 febbraio 1970 registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969.

Visto il decreto ministeriale n. 596 in data 24 febbraio 1971 registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 2554 in data 28 gennaio 1972, nella quale viene determinato in 146 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1971;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 146 (centoquarantasei) per il periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1971.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972
Registro n. 5, foglio n. 166

(3726)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Delega all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, ad effettuare il controllo e la certificazione dei materiali sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1971, n. 322, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo dei prodotti sementieri;

Visto l'art. 23 della citata legge, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, viene costituito in ente di diritto pubblico;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1968 con il quale l'ente predetto è stato delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare il controllo e la certificazione volontaria delle sementi di cereali di foraggere, di barbabietole da zucchero, di patate e di piante ortive;

Ritenuto di affidare il controllo e la certificazione dei materiali sementieri all'ente medesimo, il quale è in possesso dei requisiti necessari per l'assolvimento dell'accennato compito;

Considerato che detto ente si è dichiarato disposto ad assolvere l'incarico del controllo e della certificazione delle sementi sulla base delle disposizioni legislative e di quelle che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, è incaricato di effettuare il controllo e la certificazione dei materiali sementieri previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla base delle disposizioni legislative e di quelle che saranno all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(3717)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di caldaie per riscaldamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di caldaie per riscaldamento operanti in provincia di Treviso si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di caldaie per riscaldamento operanti in provincia di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4094)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1972.

Approvazione di alcuni coefficienti di trasformazione del premio per una diversa decrescenza del capitale assicurato in caso di morte e di condizioni speciali di polizza in sostituzione di analoghe in vigore, presentati dalla società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni coefficienti di trasformazione del premio per una diversa decrescenza del capitale assicurato in caso di morte e di condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i coefficienti di trasformazione del premio per una diversa decrescenza del capitale assicurato in caso di morte e le condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, qui di seguito descritti, presentati dalla società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede legale in Roma:

Coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe temporanee per il caso di morte, a premio unico ed annuo, di un capitale decrescente annualmente in via posticipata di 1/n, per ottenere una diversa decrescenza del capitale inizialmente assicurato in caso di morte;

Condizioni speciali di polizza per le assicurazioni temporanee di gruppo, per il caso di morte e per il caso di morte o invalidità (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 29 gennaio 1965).

Roma, addì 23 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

(3714)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1972.

Proroga del termine di presentazione delle denunce delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1971-72.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1972, concernente l'obbligo per i produttori di grano duro di presentare le denunce delle superfici investite a tale cereale nell'annata agraria 1971-72, ai fini dell'acquisizione del diritto all'integrazione di prezzo prevista dalle norme comunitarie in favore del grano duro;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di dette denunce, già fissato al 29 febbraio 1972 con il decreto di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle denunce relative alle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1971-72 è prorogato al 31 marzo 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(3945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Maria Giavazzi, console onorario dell'Equatore a Milano.

(3778)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Claude Contamine, console generale di Francia a Milano.

(3779)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.553.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4053)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Agira (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4054)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.003.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4055)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4056)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.730.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4057)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.118.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4058)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Barga (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.661.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4059)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.111.580 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4060)

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Bientina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.511.603 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4061)

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4062)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Cerami (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.930.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4063)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.572.649 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4064)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.995.545 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4065)

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.004.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4066)

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Calci (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 65.033.220 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4067)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.240.305 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4068)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Crespina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.666.689 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4069)

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.150.295 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4070)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.046.100 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4071)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4072)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.263.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4073)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.363.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4074)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Marciana (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.910.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4075)

Autorizzazione al comune di Montecatini Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.833.850 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4076)

Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4077)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.952.988 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4078)

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Piazza al Serchio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.691.030 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4079)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.554.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4080)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4081)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.787.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4082)

Autorizzazione al comune di Rio Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Rio Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.939.596 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4083)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.016.653 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4084)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Sperlinga (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4085)

Autorizzazione al comune di S. Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di S. Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.858.505 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4086)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.147.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4087)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.238.260 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4088)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.670.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4089)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.944.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4090)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.178.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4091)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1972, il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.850.460 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4092)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Siena;

Vista la nota n. 1383/2 del 1° settembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Firenze dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Siena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1972
Registro n. 6, *foglio n.* 225

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . in via . . . . . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siena, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di..

Data .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3839)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vasto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 6 marzo 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Vasto;

Vista la nota n. 201/86 del 25 maggio 1971 della procura generale presso la corte d'appello di L'Aquila dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Vasto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vasto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di L'Aquila entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 324

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la corte di appello di L'Aquila.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vasto, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data . .

Firma (7) . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3840)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Volterra

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Volterra;

Vista la nota n. 1486/2 del 1° settembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Firenze dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Volterra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Volterra.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'inca-

rico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incarcato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 229

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Firenze.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Volterra, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di mèdico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3841)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone;

Vista la nota n. 1017/SC del 22 giugno 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Ancona dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati e invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti

classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1972
Registro n. 6, *foglio n.* 224

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Ancona.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . . . .

Firma (7) . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3842)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'articolo 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, numero 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Trieste l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta identificazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le

prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' *facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare* soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 7, foglio n. 251

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . (*a*), nat. . a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio

astronomico di Trieste, concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 7, foglio n. 251, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972.

A tal fine . . sottoscritt . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) .

. sottoscritt. . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . (prov. di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . .

Luogo e data .

Firma (*h*)

. .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Progettazione, costituita da calcoli disegni e descrizioni, di mezzi tecnici: strumenti e loro parti, apparecchi, impianti per la ricerca sperimentale astronomica e astrofisica.

Nozioni fondamentali dell'astronomia e dell'astrofisica.

Conoscenza teorico-pratica degli scopi sperimentalmente perseguibili negli osservatori astronomici.

Conoscenza dei vari tipi di telescopi e dei loro usi; visuali, fotografici, spettrografici, radio astronomici; degli orologi; delle macchine calcolatrici; delle attrezzature ausiliarie, comprese quelle di controllo e di misura; delle loro varie parti e connessioni: meccaniche, ottiche, elettriche e elettroniche; del loro funzionamento e rettifica; di possibili guasti e riparazioni; di parziali ricostruzioni ed innovazioni secondo scopi e norme direttive appositamente indicate.

(3758)

Concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Roma l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità, detratta la riserva di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai

titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministèro della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non puo essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 apri-

le 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1972
Registro n. 8, foglio n. 180

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . (a), nat . a (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per tre posti di tecnico in prova (ex coeff. 157), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1972, registro n. 8, foglio n. 180, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (b) . .
3) di non aver riportato condanne penali (c);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (d);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (e);
6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (f);
7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (g) . . . .;

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (h) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (i)

. . . .

(a) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(b) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(c) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione)

(d) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(e) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(f) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(g) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(h) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(i) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Tecnico esecutivo con mansioni di elettricista*:

Corrente elettrica e suoi effetti. Generatori di corrente continua.

Grandezze elettriche, relative unità di misura. Leggi di Ohm e Joule.

Principi di Kirchoff. Collegamenti di resistenze.

Fenomeni magnetici ed elettromagnetici in generale. Elettrocalamite.

Relays: Applicazioni. Valvole elettromagnetiche, teleruttori.

Corrente elettrica alternata. Generatori. Valori caratteristici delle grandezze alternate. Circuiti a corrente alternata monofase e trifase.

Trasformatori e motori elettrici.

B) *Tecnico esecutivo con mansioni di elettrotecnico*:

Cenni di elettrotecnica generale: correnti elettriche continue, grandezze caratteristiche e relative unità di misura. Magnetismo ed elettromagnetismo. Correnti elettriche alternate. Circuiti oscillanti.

Tubi elettronici a vuoto: diodo, triodo, pentodo, tubi a raggi catodici, grandezze e curve caratteristiche.

Amplificatori di tensione ed amplificatori di potenza. Classi di amplificazione. Amplificatori accordati.

Multivibratori ed oscillatori.

Radioricevitori.

Alimentatori.

C) *Tecnico esecutivo con mansioni di disegnatore-meccanico*:

Rilevamento di un pezzo dal vero e sua rappresentazione.

Aritmetica e geometria secondo i programmi dei primi tre anni dell'attuale scuola media. Nozioni teoriche di disegno e rappresentazioni grafiche.

(3759)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 dicembre 1971, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per un assistente;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli assistenti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) *il predetto limite di età è elevato:*

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) luogo e data di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

L'Istituto non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme ad esso purchè debitamente autenticata) corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della invalidità, non sia di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da uno o due professori universitari con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo o all'industria cartaria o all'industria tessile.

Prova pratica:

Utilizzo di moderni strumenti per l'analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Prova orale:

Cultura chimica di base. Industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e chimiche.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 26, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esane, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale, e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 12 gennaio 1972

p. *Il presidente*: VILLA

(3801)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cento posti di consigliere in prova

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 1 in data 1° gennaio 1972 (data di pubblicazione 20 gennaio 1972) è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1971, registro n. 58 Difesa, foglio n. 318, riguardante l'esito del concorso per esami a cento posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1970.

(3761)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

Al n. 4 della lettera *e*) dell'art. 4 del « Concorso per titoli a ventisei posti di ispettore nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli ingegneri e agli architetti di ruolo appartenenti alle corrispondenti carriere direttive della altre amministrazioni dello Stato », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 12 novembre 1971, leggasi: « *Reti* per telecomunicazioni », invece di: « *Dati* per telecomunicazioni ».

(3940)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Il supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 26 febbraio 1972, il decreto ministeriale 8 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1972, registro n. 6 Finanze, foglio n. 184, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a 12 posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1970.

(3760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 15432 del 31 maggio 1969 con cui è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 6812 del 26 marzo 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Donatelli Raffaela . . . . . punti 64,793
2. Morzone Egle . . . . . » 62,131
3. Persico Costanza . . . . . » 59,156
4. Pedrazzi Adalgisa . . . . . » 56,346
5. Ciarcia Gilda . . . . . » 56,287
6. Migliozzi Elena . . . . . » 54,000
7. Zarra Rosa . . . . . » 53,356
8. Filaci Carmela . . . . . » 53,026
9. Palladino Italia . . . . . » 50,625
10. Guarino Flora . . . . . » 50,590
11. Antonelli Apollonia . . . . . » 50,268
12. Iodice Giuseppa . . . . . » 47,755
13. Fico Giovanna . . . . . » 47,337
14. Roberti Maria . . . . . » 45,537
15. Esposito Maria . . . . . » 43,693

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia, e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 16 febbraio 1972

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4323 del 16 febbraio 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuna indicata:

Donatelli Raffaela: Nola;
Morzone Egle: Pompei;
Persico Costanza: Crispano;
Pedrazzi Adalgisa: Gragnano;
Ciarcia Gilda: Resina;
Migliozzi Elena: S. Gennaro Vesuviano;
Zarra Rosa: Terzigno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia, e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 16 febbraio 1972

Il medico provinciale: MORANTE

(3788)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico di 2ª classe presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2550 del 18 maggio 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso ad un posto di medico di 2ª classe presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Parma;
Visti i verbali della commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Rosati Giancarlo punti 120,500
2. Di Dio Francesco » 117,750

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 9 febbraio 1972

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2550 del 18 maggio 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso ad un posto di medico di 2ª classe presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Parma;
Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico di 2ª classe presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Parma:

1) Rosati Giancarlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 9 febbraio 1972

(3764) *Il medico provinciale*: ROBERTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 641/14.6.1 del 31 marzo 1971 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1969;
Vista la nota prefettizia con la quale si segnala, in rappresentanza del Ministero dell'interno, il vice prefetto vicario dottor Andrea Pullia, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Pintozzi, trasferito ad altra sede;
Ritenuto necessario modificare il precedente provvedimento;
Visto l'art. 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. 199 del 1° dicembre 1970;

Decreta:

Il dott. Andrea Pullia è nominato componente della commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1969, in sostituzione del dottor Giovanni Battista Pintozzi, trasferito ad altra sede.

Rovigo, addì 23 febbraio 1972

(3766) *Il veterinario provinciale*: SANNA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 214 del 16 marzo 1971, modificato con provvedimento n. 387 del 19 maggio 1971, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Avellino, Atripalda, S. Martino V.C., Savignano Irpino in consorzio con Greci e Montaguto;
Visto il proprio decreto n. 1949 del 27 dicembre 1971 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Rocino Italo .	punti	78,70
2. Santo Mario .	»	74,29
3. Capone Mario	»	71,83
4. Bischetti Daniele .	»	71,42
5. Cariglia Filomeno .	»	69,20
6. Meriano Aldo	»	67,20
7. Caprio Romolo .	»	65,92
8. Giordano Francesco	»	63,39
9. Terracciano Mario	»	62,78
10. Luongo Donato	»	62,61
11. Santaniello Pasquale .	»	61,41
12 Russo Giuseppe	»	59,88
13. Pesce G. Battista .	»	58,80
14. Conte Giorgio	»	53,84
15. Schioppi Domenico	»	52,50
16 Calitri Vito	»	52,24
17. Zampino Vittorio (nato nel 1944) .	»	52,00
18. Pompa Ernesto (nato nel 1946)	»	52,00
19. Zurlo Giuseppe .	»	51,35
20. Quarto Pasquale .	»	47,00
21. Candelli Mario (coniugato)	»	45,00
22. Saddi Giuseppe	»	45,00

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 21 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: IASI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 160 del 21 febbraio 1972 con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto nei comuni di Avellino, Atripalda, S. Martino V.C., Savignano Irpino in consorzio con Greci e Montaguto;

Viste le domande dei singoli candidati, esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Rocino Italo: Avellino (2ª condotta);
2) Capone Mario: Atripalda;
3) Bischetti Daniele: S. Martino V.C.;
4) Cariglia Filomeno: consorzio Savignano-Greci-Montaguto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 21 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: IASI

(3765)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore di macello presso il comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5723 del 15 ottobre 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore di macello presso il comune di Roma;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma e dell'ordine dei veterinari della provincia di Roma;

Visto il decreto n. 6/AG/1839 del 24 febbraio 1972 del medico provinciale di Roma con il quale viene nominato un direttore di macello pubblico a mente della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore di macello presso il comune di Roma, è costituita come segue:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli AA.AA. e del personale del Ministero della sanità.

Componenti:

Valeri dott. Francesco, vice prefetto ispettore della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Saba dott. Bruno, ispettore generale della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;

Catellani prof. Giorgio, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Splendiani dott. Fiorino, direttore del pubblico macello di L'Aquila.

Segretario:

Loria dott. Alberto, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Roma, addì 26 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(3789)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.